

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/11/2019 dal Consigliere dott. Roberto Amatore;

RILEVATO CHE

1. Il Tribunale di Forlì – decidendo sulla impugnazione avanzata, ai sensi dell'art. 98 legge fall., da Orange s.r.l., dichiarata fallita, per contestare la sussistenza di crediti ammessi allo stato passivo del fallimento – ha respinto il ricorso per difetto di legittimazione ad agire della società.

Il Tribunale ha rilevato che, come previsto espressamente dall'art. 98 l. fall., la legittimazione a proporre opposizione allo stato passivo spetta solo ai creditori ed ai titolari di diritti su beni mobili ed immobili; ha aggiunto che, contrariamente a quanto argomentato da Orange, nel caso in esame non si verteva nell' ipotesi di azione sostitutiva cagionata dall'inerzia del curatore nel proporre le necessarie impugnazioni, ma di una valutazione negativa del medesimo circa la ricorrenza dei presupposti per richiedere la revocazione dei crediti ammessi.

2. Il decreto, pubblicato il 3.7.2014, è stata impugnato da Orange s.r.l. con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.

Il Fallimento di Orange s.r.l. e i creditori intimati non hanno svolto difese.

CONSIDERATO CHE

1. Con il primo motivo la ricorrente – lamentando, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 98 legge fall. – contesta che ricorra la dichiarata carenza di legittimazione processuale del fallito nel procedimento di impugnazione previsto dall'art. 98 legge fall., nella ipotesi – che si sarebbe verificata nel caso di specie – di inerzia del curatore fallimentare.

2. Con il secondo motivo Orange denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 43 legge fall. e dell'art. 100, cod. proc. civ.; premesso in fatto di aver diligentemente indicato alla curatrice le ragioni che imponevano di impugnare lo stato passivo e di non aver ricevuto alcuna risposta, la ricorrente lamenta, per un verso, che tale silenzio sia stato interpretato dal giudice come valutazione negativa dei presupposti per l'impugnazione, anziché come colpevole inerzia dell'organo della procedura, e ribadisce, per

l'altro, che in tale ipotesi il fallito è legittimato ad agire ai sensi dell'art. 98 l. fall., avendo interesse a contestare l'esistenza dei crediti ammessi.

6. I motivi - che riguardando la medesima questione di diritto - possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.

6.1 Questa Corte si è già ripetutamente pronunciata sui profili di doglianza prospettati dalla ricorrente, chiarendo che non sussiste la legittimazione del fallito ad impugnare i provvedimenti adottati dal giudice delegato in sede di formazione dello stato passivo, non solo perché aventi efficacia meramente endoconcorsuale, ma anche per quanto disposto dall'art. 43 legge fall., che sancisce la legittimazione esclusiva del curatore per i rapporti patrimoniali del fallito compresi nel fallimento, e, soprattutto, per l'espressa previsione di cui all'art. 98 legge fall., a tenore del quale il decreto con cui il giudice rende esecutivo lo stato passivo non è suscettibile di denuncia con rimedi diversi dalle impugnazioni tipiche ivi disciplinate, esperibili soltanto dai soggetti legittimati, tra i quali non figura il fallito (cfr. sez. 6, ord. n.7407 del 25/03/2013; sez. 1, Sentenza n.19653 del 13/09/2006; sSez. 1, n. 5095 del 29/03/2012).

6.2. Sotto un diverso profilo va rilevato che il fallito è privo di legittimazione sostanziale e capacità processuale funzionali a contestare le pretese creditorie in quanto non è parte del sub-procedimento di verifica, senza che possa, in senso opposto, argomentarsi dalla disposizione di cui all'art. 95 della l. fall., che prevede unicamente che egli possa chiedere di essere sentito. Del resto, già nel vigore del precedente testo dell'art. 95, secondo il quale il fallito "doveva" essere sentito, questa Corte aveva affermato che la norma (cfr. ord. n. 7407 del 25/03/2013 cit.) lungi dall'attribuire allo stesso veste di legittimato sostanziale o formale in seno al sub-procedimento in esame, era dettata dalla necessità di consentire la partecipazione a tale fase della procedura concorsuale di tutti i soggetti coinvolti nel fallimento, (nell'esercizio di un'attività di cooperazione a tutela dell'interesse generale, del ceto creditorio e del fallito medesimo, all'esatta individuazione della massa passiva), ma non introduceva, sul piano giuridico, un vero e proprio contraddittorio tra fallito e singolo creditore, ne'



attribuiva al primo un potere autonomo di azione (Cass. nn. 3719/03, 667/00).

I principi enunciati trovano ulteriore conferma nel fatto che l'attuale art. 98 della l. fall. ha esteso al solo curatore la possibilità, in passato concessa unicamente ai creditori, di impugnare per revocazione lo stato passivo; é dunque evidente che anche il legislatore della novella ha voluto escludere il fallito nel novero dei soggetti legittimati all'impugnazione.

6.3 Va da ultimo rilevato che la normativa speciale, specificamente dettata per la procedura endoprocessuale della verifica dello stato passivo, che elenca in via tassativa i soggetti legittimati all'impugnazione, prevale sui più generali principi interpretativi dell'art. 43 l. fall. enunciati dalla giurisprudenza in ordine alla legittimazione sostitutiva del fallito, in caso di inerzia degli organi fallimentari; legittimazione che può trovare ingresso nelle sole cause attive, relative ai rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento.

3. Restano assorbiti gli ultimi tre motivi di ricorso, con i quali Orange si duole dell'avvenuta ammissione dei crediti oggetto di impugnazione (motivi, peraltro, inammissibili, in quanto attinenti a questioni di merito che il giudice *a quo* non ha esaminato).


Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa degli intimati.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, il 13.11.2019



Il Presidente
Magda Cristiano